



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera a) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTA la Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni concernente la costituzione dell'Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma;

VISTO il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, concernente l'approvazione del nuovo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo, registrato dalla Corte dei Conti il 17 gennaio 2014, al reg. 1, foglio 758;

VISTO l'articolo 9 "Fondo di Garanzia", di cui alla legge n. 289/02 per l'impiantistica sportiva, del predetto Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di sport del 24 dicembre 2014, con il quale è stata approvata la proposta relativa ai nuovi criteri di gestione del Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport in data 13 luglio 2017 concernente l'approvazione della proposta di talune modifiche e integrazioni ai suddetti criteri di gestione del Fondo di Garanzia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di nomina dei Ministri senza portafoglio;



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport all'On. Vincenzo Spadafora;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019 con il quale all'On. Vincenzo Spadafora sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di politiche giovanili, di servizio civile universale e di sport;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 1, del suddetto decreto il quale prevede che "Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242";

CONSIDERATO che, ai medesimi fini, il citato articolo 14 ha disposto la costituzione di un apposito comparto per finanziamenti di liquidità del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando nel contempo "l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo, sul quale sono versate le predette risorse, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie";

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 28 aprile 2020 con il quale sono stati approvati i criteri di gestione del comparto del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito per esigenze di liquidità dal suddetto articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 31, comma 4-bis, con il quale è stato disposto il rifinanziamento per l'ammontare di 30 milioni di euro dell'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, "per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40";

VISTA la nota elettronica del 6 novembre 2020, assunta agli atti dell'Ufficio di Gabinetto con protocollo n. 1069 del 16 novembre 2020, con la quale il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo ha trasmesso al Dipartimento per lo sport, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto dell'Istituto medesimo, la proposta relativa ai nuovi criteri di gestione del suddetto comparto per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.



Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTA la nota in data 16 novembre 2020 a firma del Presidente del CONI, assunta agli atti con prot. n. 1070 del 16.11.2020, con la quale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo, viene reso parere favorevole sulla proposta del presidente dell'Istituto medesimo relativa ai nuovi criteri di gestione del suddetto comparto;

CONSIDERATA la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale con particolare riferimento al settore dello sport, anche in conseguenza della sospensione di talune attività e manifestazioni sportive sancite dalle misure di contenimento del contagio;

RAVVISATA l'urgente necessità di procedere all'approvazione di nuovi criteri di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e rifinanziato dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati i nuovi criteri di gestione del comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito, per esigenze di liquidità, dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e rifinanziato dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, contenuti nel documento allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16.11.2020

Vincenzo Spadafora